

COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO

COMUNE DI POSITANO

REGOLAMENTO-PIANO PER L'UTILIZZO DEGLI SPECCHI ACQUEI IN LOCALITA' SPIAGGIA GRANDE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 04/08/08

CAPO I ***RELAZIONE GENERALE TECNICO - ILLUSTRATIVA***

1 CARATTERISTICHE AREA ORMEGGI MARINA GRANDE

La superficie totale che caratterizza lo specchio acque di ormeggio posto antistante la Marina Grande di Positano è di mq. 95.000 compreso in un'area di mt. 380x250 ; posto ad una distanza minima di mt. 100 dalla linea di battigia media in cui è compresa l'area riservata alla balneazione interdotta al transito ed all'ormeggio anche temporaneo. Ad ovest dell'area di ormeggio insiste un corridoio di lancio largo mt. 34,00 esteso dalla linea di battigia al limite sud dello specchio di ormeggio ed è riservato al transito delle piccole imbarcazioni da e per la spiaggia ; ad ovest del corridoio di lancio detto insiste l'area di manovra e accosto al molo dei natanti maggiori di traffico e di linea , le dette aree di specchio acqueo sono interdette all'ormeggio ed alla sosta .

La superficie compresa dallo specchio acqueo , per funzionalità di servizio e gestione , è suddiviso in 12 zone di ormeggio, ciascuna caratterizzante la tipologia ed uso delle imbarcazioni in ormeggio; gli ormeggi previsti sono a ruota , con gavittello su corpo morto e a pettine su catenaria.

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

2 OBIETTIVI

Le strategie di intervento definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione concorrono a realizzare tre obiettivi fondamentali:

- salvaguardia e tutela dell'ambiente mediante interventi volti a garantire lo sviluppo equilibrato delle concessioni sul territorio e specchi acquei di competenza;
- promozione delle occasioni di sviluppo economico, inteso sia come attività ricettiva in senso ampio sia come offerta dei servizi finalizzati a promuovere il flusso turistico, al fine di incrementare le prospettive di lavoro e di benessere della cittadinanza;
- realizzazione di impianti ed attrezzature qualificate ed adeguate, rivolte non solo all'utenza stagionale, ma all'intera popolazione sul territorio, in quanto primo presidio per la salvaguardia del territorio stesso.

Il Regolamento in questione si configura come guida all'utilizzo ed alla gestione delle aree e specchi acquei, ovvero un insieme di norme certe sull'utilizzo, che pur costituendo un valido riferimento per i soggetti economici coinvolti, garantisce sia la salvaguardia del territorio sia lo sviluppo del turismo costiero in armonia con la definizione di sviluppo sostenibile.

2.1 PROPOSTA PROGETTUALE

Il Regolamento del comune di Positano ha lo scopo di promuovere e sostenere il crescente sviluppo turistico in termini non solo strettamente economici ed occupazionali ma anche di crescita sostenibile.

Gli obiettivi del Piano si possono riassumere nei seguenti punti essenziali:

- salvaguardia delle risorse ambientali interessate e del decoro, igiene e pulizia
- ordinato svolgimento dell'attività di ormeggio, in connessione a quella di balneazione
- integrazione formale e funzionale tra le zone destinate alla balneazione e all'ormeggio;
- gestione delle risorse ambientali in termini di sviluppo sostenibile, promuovendo la stretta relazione tra gli interessi economici dei soggetti turistici coinvolti e la tutela del paesaggio
- il mantenimento di aree di gestione pubblica in relazione alle aree complessivamente concedibili

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

CAPO II **NORME DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1

Caratteristiche del Regolamento

Il Regolamento rappresenta uno strumento di programmazione per la gestione delle aree demaniali marittime e specchi acquei, tale da assicurare una compatibilità tra la fruizione del bene marittimo ed il corretto ed ordinato sviluppo della comunità locale, in un'ottica anche di salvaguardia dell'ambiente costiero.

Lo scopo è quindi quello di determinare i servizi necessari per i tratti di costa interessati, indicando quindi il relativo carico di fruitori ipotizzabile, con indicazione delle norme disciplinari per gli interventi turistico ricreativi sul demanio marittimo, fermi i compiti gestionali dei settori comunali ex Dlgs. n. 267/2000.

Il competente settore del comune provvede anche ad emanare, e ad aggiornare annualmente (ove occorra) apposita ordinanza con la quale viene disciplinato il corretto svolgimento delle attività balneari, per la materia non riservata all'Autorità marittima in quanto espressione di un potere inerente la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

In particolare il Comune, sino alla definitiva attribuzione della materia in sede legislativa, emette l'ordinanza balneare per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico – ricreativa di propria competenza, ivi compresi, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento sulle aree demaniali.

In prima applicazione il Consiglio comunale condivide e approva la regolamentazione derivata con Ordinanza n. 14 del 13.06.2008 del Settore Demanio Marittimo.

In considerazione della complessità e generalità dei procedimenti in corso, e considerata l'urgenza di provvedere con immediatezza limitatamente alla Spiaggia Grande, si procederà alla zonizzazione e regolamentazione per Zone successive.

In particolare i settori di intervento della complessiva regolamentazione sono i seguenti:

A) Specchi acquei :

- a1) *Specchi acquei in Località Marina Grande;*
- a2) *Specchi acquei in località Fornillo-Remmese;*
- a3) *Specchi acquei in località Arienzo-Laurito;*

Art. 2

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

Ambito di applicazione del Piano per l'utilizzo degli Specchi acquei in Località Marina Grande

Il presente piano si applica, per quanto concerne le concessioni demaniali marittime alle attività e tipologie di seguito indicate, negli specchi acquei in Località marina Grande del comune di Positano, meglio indicati nella allegata Planimetria che è parte integrante del presente Regolamento:

1. ZONA A/1 (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini sportivi e ricreativi senza scopo di lucro, fino a mt. 7,00 f.t.);
2. ZONA A/2 (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini sportivi e ricreativi senza scopo di lucro, fino a mt. 16,00 f.t.);
3. ZONA B/1 (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini commerciali (art. 2 Dlgs. n. 171/2005) e attività di organizzazione sosta/ricovero unità da diporto, fino a mt. 6,00 f.t.);
4. ZONA B/2 (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini commerciali (art. 2 Dlgs. n. 171/2005) e attività di organizzazione sosta/ricovero unità da diporto, fino a mt. 9,00 f.t.);
5. ZONA B/3 (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini commerciali (art. 2 Dlgs. n. 171/2005) e attività di organizzazione sosta/ricovero unità da diporto, fino a mt. 12,00 f.t.);
6. ZONA B/4 (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini commerciali (art. 2 Dlgs. n. 171/2005) e attività di organizzazione sosta/ricovero unità da diporto, fino a mt. 8,00 f.t.);
7. ZONA C (Ormeggio unità da pesca adibite alla pesca costiera , fino a mt. 7,00 f. t.);
8. ZONA D/1 (Specchio acqueo ormeggio unità da passeggeri in numero superiore a dodici.);
9. ZONA D/2 (Specchio acqueo ormeggio unità non comprese nelle categorie previste, di lunghezza superiore a 10 mt.);
10. ZONA D/3 (Ormeggio unità di servizio delle Amm.ni Pubbliche –art. 1 lett. C DPR. 300/2005 e tecnico-nautici);
11. ZONA E/1 (Specchio acqueo già in concessione uso ormeggio unità da diporto.);
12. ZONA E/2 (Specchio acqueo già in concessione uso ormeggio unità da pesca.).

La regolamentazione è riferita alle aree di seguito specificamente indicate che, per la tipologia, la posizione e le condizioni geomorfologiche dei luoghi abbiano evidenziato l'utilità di un quadro programmatico propedeutico al rilascio delle concessioni.

Limitatamente alle altre zone, e ad altre tipologie di concessioni, si procederà in base alle norme vigenti, con divieto di rilasciare concessioni diverse da quelle previste dal presente Regolamento nelle aree sopra indicate.

Art. 3

Ripartizione degli Specchi acquei

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

Gli specchi acquei in questione del comune di Positano – individuato al fine del rilascio delle concessioni anche sulla scorta della cartografia di cui al sistema informativo previsto dalla legge 44/1991 -, utile ai presenti fini programmatori, è stato ripartito in zone omogenee ove gli interessati potranno richiedere concessioni per lo svolgimento delle attività di seguito indicate. In particolare sono state individuate le predette tipologie di intervento, meglio individuate nella allegata planimetria e Tavole relative che formano parte integrante del presente Regolamento.

Art. 4

Norme comuni a tutte le concessioni

4.1 Prescrizioni tecniche ed organizzative

L'Ormeggio nelle zone previste può avvenire esclusivamente attraverso sistemi di ormeggio non stabili (gavitelli catenarie etc.) che possono essere lasciati sul fondale sotto la stretta sorveglianza del concessionario.

Gli elementi di ormeggio devono avere le seguenti caratteristiche di rilevamento:

1) Campi Boa : N° 4 Boe di colore arancione che delimitano il campo di diametro non inferiore a 80 cm.; Boe interne di colore bianco tutte di diametro non inferiore a 30 cm.;

2) Boa singola da diporto: Boa di colore verde di diametro non inferiore a 50 cm.;

3) Boa singola da pesca: Boa di colore giallo di diametro non inferiore a 50 cm.;

4) Boa singola Zona D - Area trasporto passeggeri -: Boa di colore rosso di diametro non inferiore a 50 cm.;

5) Boa singola Zona D – Unità navali di lungh. > 10,00 ml: Boa di colore nero di diametro non inferiore a 50 cm..

Gli elementi di ormeggio devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

a) Campi Boa in specchi di ormeggio (Zone E) : su singolo gavitello o a pettine su catenarie.

b) Boa ormeggio da diporto (Zone A/1-A/2) : su singolo gavitello.

c) Boa ormeggio da pesca (Zona C): su singolo gavitello.

d) Boa ormeggio (Zone B) : su singolo gavitello.

e) Boa ormeggio (Zone D) : su singolo gavitello:

Al titolare di concessione che chiedi di rendere conforme alle previsioni del Piano le strutture in concessione, viene, per tale finalità, rilasciata una concessione suppletiva necessaria per gli interventi d'adeguamento.

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

4.2 Segnaletica

Le aree in concessione devono essere individuabili mediante idonea cartellonistica, posizionata su gavitelli.

I cartelli descrittivi devono essere realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici e presentare dimensioni e caratteri tali da essere facilmente avvistati e leggibili.

Ogni cartellone deve indicare in maniera chiara e precisa:

- la denominazione dell'area
- l'attività svolta
- la superficie concessa
- l'intestatario della concessione
- il numero di concessione e la data di scadenza della stessa
- le tariffe prestabilite.

Per i gavitelli singoli, ogni gavittello deve indicare in maniera chiara e precisa:

- la denominazione dell'area, (lettera e numero identificativo della Zona);
- il numero di concessione (Esempio: - Gavittello ormeggio unità da diporto a fini sportivi o

ricreativi senza fini di lucro, unità mt. 6,00 fuori tutto - A/1 n. concessione)-

Ai fini della perfetta individuazione delle aree concesse nel titolo concessorio verranno inserite le coordinate del punto di ormeggio, ovvero – per i campi boa- le coordinate delle 4 boe indicanti i punti estremi dello specchio acqueo in concessione.

4.3 – Sicurezza.

Ferme restando le autonome funzioni e prerogative dell'Autorità marittima, nell'ormeggio di unità navali dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni minime:

- 1) E' fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'ormeggio assegnato o dell'approdo, anche a bordo o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all'ormeggio o all'approdo;
- 2) E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo, davanti alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine;
- 3) E' vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati;
- 4) In caso di mancato posizionamento del pendino del corpo morto come boa d'ormeggio, sarà di competenza del concessionario l'installazione dello stesso;
- 5) Tutte le manovre eseguite all'interno degli specchi acquei dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere superiore ai due nodi;
- 6) E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi;
- 7) Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito per motivi di sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore fuoribordo;
- 8) E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell'ambito dell'ormeggio;

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

9) I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro unità di navigazione alle attrezzature ed alle altre unità di navigazione;

10) In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate, ecc., previo invio di diffida al titolare della concessione di provvedere in merito, trascorsi 30 gg., revocherà, con proprio provvedimento la concessione rilasciata;

11) Si fa riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare l'immediata rimozione, anche temporanea, delle unità fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d'ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.

E' fatto altresì obbligo, nelle more della completa regolamentazione delle aree di competenza, di adottare le misure di sicurezza antincendio previste dal decreto dirigenziale n. 8/2008 dell'Area Trasporti e Viabilità – Settore demanio Marittimo- della Regione Campania.

Art. 5

Norme comuni

Le richieste di concessioni vanno effettuate in relazione alle seguenti tipologie previste nell'area di intervento.

In particolare , vanno presentate per ogni singola area e tipologie di opere connesse inserite nelle singole Tavole, ed in relazione ai singoli moduli.

Le Aree individuate e le relative Tavole grafiche sono le seguenti :

ZONA A (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini sportivi e ricreativi senza scopo di lucro)

Tale area dal 1/01/2009 sarà gestita direttamente dal comune.

A.1 Area di mq. 15.552 ; unità ormeggiabili minimo n. 48;

A. 2 Area di mq. 8.784 ; unità ormeggiabili minimo n. 7;

ZONA B (Ormeggio unità da diporto utilizzate a fini commerciali – art. 2 dlgs. n. 171/2005)

B.1 Area di mq. 2.646 ; unità ormeggiabili minimo n. 14;

B. 2 Area di mq. 3.570 ; unità ormeggiabili minimo n. 9;

B. 3 Area di mq. 4.200 ; unità ormeggiabili minimo n. 4;

B. 4 Area di mq. 7.776 ; unità ormeggiabili minimo n. 24;

ZONA C (Ormeggio unità da pesca adibite alla pesca costiera).

C.1 Area di mq. 405 ; unità ormeggiabili minimo n. 2;

ZONA D (Ormeggio unità passeggeri , servizio Amm.ni Pubbliche ed altre categorie natanti).

D.1 Area di mq. 11.537 (Unità da passeggeri, non traghetto, adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici);

D.2 Area di mq. 3.570 (Unità oltre i ml. 10,00 fuori tutto, non comprese nelle altre categorie previste);

COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO

D.3 Area di mq. 405 (Unità in servizio delle Amministrazioni pubbliche – art. 1 lett. c) Dpr. 300/2005- e tecnico-nautici.)

CAPO II
RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Art. 6

Destinazione delle aree

Le aree demaniali marittime, con le modalità individuate nelle allegate planimetrie, con le tipologie costruttive ivi indicate possono essere date in concessione ad uso esclusivo, **ma con destinazione a struttura aperta all'uso pubblico indistinto.**

Art. 7

Rilascio di concessioni demaniali marittime

Il rilascio di concessioni demaniali marittime, la cui durata è quella di cui alla legge 88/2001, in sede di prima applicazione, è limitato a quelle individuate nelle allegate planimetrie, utilizzando in particolare solo i materiali costruttivi individuati.

È fatta salva la facoltà di autorizzare il posizionamento all'interno dell'area in concessione di strutture precarie, a cura del settore competente.

I concessionari con titolo avente vigenza in data precedente al presente Piano di utilizzo, rilasciato per un periodo minimo di 4 anni in accordo con la disposizione di cui all'art. 1 comma 2 della legge 494/93 (nel testo vigente all'epoca della emanazione) hanno un titolo di preferenza per le concessioni previste dal Piano, in accordo con quanto previsto dall'art. 37 c.n., - in considerazione del maggior consolidamento dell'attività economica derivante da tale posizione. Tale titolo di preferenza può essere esercitato entro i limiti massimi dei metri quadrati e del fronte mare in concessione, e per tipologie omogenee, e nella stessa zona (come individuato nelle Tavole allegate)/ovvero zona limitrofa in conformità alle previsioni del presente Regolamento.

Le concessioni attualmente esistenti, ed in corso di validità alla data di emanazione del presente atto, devono quindi adeguarsi, ove necessario, allo stesso entro il termine all'uopo previsto con Delibera di Giunta comunale, facendo espressa domanda.

A seguito della istanza, sarà stipulato atto suppletivo della licenza originaria, dal responsabile del settore ai sensi dell'art. 24 r.c.n..

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

Limitatamente alle concessioni rilasciate al Comune, in considerazione del pubblico interesse sotteso, sussiste altresì il titolo di preferenza .

Nelle ipotesi in cui il Regolamento abbia disposto in maniera completamente diversa in ordine ad un'area dove era prevista una concessione precedentemente esistente, quest'ultima cesserà alla sua naturale scadenza, ovvero dalla data indicata nel presente atto, e non potrà essere rilasciata o rinnovata con le modalità precedentemente previste, né potrà prevedersi un titolo di preferenza.

Le strutture emergenti in superficie in specchi acquei in concessione potranno essere montate non prima del 1 Aprile di ogni anno, e dovranno essere smontate non dopo il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 8

Domande di concessione

Chiunque intenda richiedere una concessione demaniale marittima per scopi e con le modalità individuate nelle allegate planimetrie e con le tipologie costruttive ivi indicate, deve proporre domanda all'ufficio demanio del Comune di Positano, - - congiuntamente alla documentazione.

A seguito della presentazione della domanda, il responsabile del settore demanio provvederà alla pubblicazione della stessa per un periodo di 20 giorni dalla assunzione al protocollo, invitando alla presentazione di osservazioni ed eventuali domande concorrenti ai sensi dell'art. 18 del codice della navigazione e art. 10 della legge 241/90, presso l'albo comunale e l'Ufficio marittimo.

L'istruttoria della domanda sarà effettuata con le modalità di cui al Codice della navigazione e relative norme attuative .

Per le domande riferite ai Lotti di cui alle ZONA B, si procederà con Avviso pubblico da valere ai fini di cui all'art. 18 r.c.n., da emanarsi dal competente Ufficio entro 60 giorni dalla approvazione del presente regolamento.

Le domande dovranno presentarsi con le seguenti modalità:

ZONE A/1 , A/2 :

Domande per singoli posti di ormeggio.

ZONE B/1 , B/2 , B/3 , B/4:

Domande per assegnazione dei lotti – Specchi acquei – come indicati in Planimetria.

ZONA C:

Domande per gestione Lotto da società Cooperative di Pesca; ovvero da singoli pescatori professionali

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

ZONE D/1, D/2:

Domande per posti di singolo di ormeggio, proporzionati all'unità da ormeggiare e compatibilmente con le indicazioni grafiche di cui alle tavole allegate .

ZONE E:

Domande per specchi acquei .

In prima fase di rilascio, e per verificare l'impatto del Piano sulla complessiva organizzazione degli specchi acquei, le nuove concessioni per le zone A, C, e D, avranno durata per il solo 2008.

Per i Lotti – contrassegnati dalla lettera B- si procederà con l'Avviso di cui sopra.

Art. 9

Concorso di domande

Oltre ai criteri generali di cui all'art. 37 c.n., ed in attuazione degli stessi, il competente Ufficio, in ordine alla valutazione delle domande per la ZONA B, terrà conto dei seguenti criteri nel scelta dei richiedenti:

- 1) Evitare il rilascio di concessioni a chi è già titolare di concessione demaniale marittima/autorizzazione ex art. 45 bis c.n. per ormeggio di unità da diporto – con qualsiasi finalità – nel comune di Positano; e ciò anche evitando fittizie interposizioni di parenti e di società di comodo o controllate;
- 2) Valutare come elemento di preferenza la proprietà ovvero la legale disponibilità (in questo caso per un periodo non inferiore al periodo concessorio) – con atto certo registrato - di almeno un numero di unità da diporto non inferiore al 50% delle unità minime ormeggiabili in area chiesta in concessione). La tipologia può essere di natanti ovvero imbarcazioni – con idonea certificazione che attesti la destinazione alla locazione e noleggio ai sensi dell'art. 2 comma 2 Dlgs. 18 luglio 2005 n. 171 ovvero, in caso di natanti, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Autorità marittima (ad es., per la Capitaneria di porto di Salerno Ordinanza n.. 51/2005);
- 3) Evitare di rilasciare concessioni a chi abbia una condanna negli ultimi cinque anni dal presente bando ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., per violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione;
- 4) Le domande vanno presentate per un solo Lotto, onde favorire la massima concorrenzialità;
- 5) Possono prevedersi elementi di favore alle società che abbiano in dotazione un maggior numero di unità da diporto.

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

- 6) Siano previsti elementi di favore alle società/ditte operanti da più tempo sull'area, come desumibile dalla comunicazione effettuata negli anni al competente Ufficio Locale Marittimo di Positano, e dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio; e da altri elementi probanti. L'anzianità potrà essere valutata fino ad un massimo di cinque anni .

In caso di parità tra i richiedenti si procederà attraverso licitazione ex art. 37 c.n. ultima parte.

Per la ZONA A (A1 ed A2) alla data del 1/1/2009 la relativa gestione ed organizzazione, anche al fine di ottimizzare l'uso degli specchi acquei e fornire una migliore razionalizzazione e reperimento dei fondi necessari allo svolgimento delle funzioni sul demanio marittimo, la gestione avverrà direttamente dal comune.

A quella data dovranno revocarsi le concessioni rilasciate ai singoli, ex art. 42 c.n., e si procederà con atti di assegnazione che assicurino la evidenza pubblica, previa corresponsione dei canoni erariali.

Art. 10

Documenti allegati per le domande di concessioni.

Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.

La domanda per il rilascio della concessione va inoltrata e valutata con l'apposita procedimentalizzazione di cui alle direttive allegata alla Delibera di Giunta n. 191 del 22.11.2007.

La predette direttive, allegata al presente regolamento (all. n. 1), sono qui richiamate ed approvate quale testo integrante della presente delibera.

Per le domande di nuove concessioni demaniali si procederà con il previsto modello D1, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché con le autocertificazioni previste dalla più volte citata direttiva (all. n. 1) e la documentazione tecnica di cui all'elenco allegato (all. n. 2) – nella misura ritenuta congrua alla tipologia di concessione richiesta.

Art . 11

Rilascio delle concessioni demaniali

L'assegnatario della concessione dovrà quindi ottemperare a tutte le prescrizioni per l'effettivo rilascio, e procedere alle realizzazioni previste pena al decadenza della stessa.

Art. 12

Pubblicità dei prezzi

I concessionari hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi, comunicati al comune entro il 30 Aprile di ogni anno. In prima applicazione l'obbligo decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera.

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

Art. 13

Spese di istruttoria

Il Comune si riserva di richiedere spese di istruttoria e/o diritti di segreteria qualora provvedimenti legislativi attribuiscano tale potestà.

Art. 14

Delimitazione specchi acquei e corridoi di lancio di atterraggio

Gli specchi acquei in concessione, i corridoi di lancio e di atterraggio, sono delimitati a cura e spese dei concessionari con i segnalamenti marittimi previsti dal presente regolamento.

Entro il termine perentorio di scadenza del periodo di utilizzazione infrannuale le opere presenti negli specchi acquei dati in concessione dovranno essere rimosse.

L'accosto in banchina, nel tratto destinato alle unità di linea adibite al trasporto passeggeri, potrà avvenire da parte di unità da diporto, quando lo stesso non è impegnato da altre unità, dando comunque sempre precedenza alle unità di trasporto passeggeri, fermo restando che le unità aventi lunghezza superiore a mt. 10,20 non possono accedere al tratto dell'approdo costituito dalla preesistente banchina, prospiciente l'arenile dove si svolge la balneazione.

Resta inteso che le unità possono impegnare il corridoio di lancio una per volta con possibilità di avere n. 2 unità in accosto, rispettivamente al pontile in ferro ed alla banchina.

L'utilizzo della banchina da parte delle imbarcazioni superiori a mt. 10,20 è consentito solo per l'imbarco e lo sbarco, per il tempo necessario a tali operazioni, mentre l'attesa deve attuarsi nella rada oltre 140,00 mt dalla banchina senza creare intralcio sia alle operazioni di imbarco sbarco che alla libera navigazione.

E' fatto divieto di ancoraggio di qualsiasi unità all'interno ed all'imboccatura del corridoio di lancio.

Gli aliscafi devono attraversare il corridoio in dislocamento ed effettuare la manovra di virata all'uscita del corridoio di lancio.

Art. 15

Norme transitorie generali e abrogative.

Il presente Regolamento ha una validità transitoria, in attesa del Piano generale di regolamentazione delle aree demaniali marittime e specchi acquei che sarà approvato entro il mese di dicembre 2008; ed eventualmente di quello approvato dalla Regione ai sensi della L. n. 494/1993. Nella fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro Tre anni, e comunque in coerenza con il programma delle opere e con gli indirizzi e le direttive impartite dalla Regione.

COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

Le istanze per rilascio, rinnovo o ampliamento di concessione che siano già state depositate presso il Comune anteriormente alla entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere adeguate e/o riproposte, dopo l'approvazione dello stesso, nel rispetto dell'articolato precedente.

Il presente regolamento abroga il precedente regolamento approvato con la delibera consiliare n. 3 del 30.01.2002, limitatamente alla parte normativa che riguarda la località Spiaggia Grande e ferma restando la cartografia ivi allegata relativa alle altre località.

* * *